

**DELIBERA N. 299/21/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORDENONS (PORDENONE)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO  
2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 13 settembre 2021 (prot. n. 0362386) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cordenons a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Aurelio Barzan per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dell'amministrazione comunale per la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale (<https://www.facebook.com/comunedicordenons/>), di alcuni *post*. In particolare, il Comitato ha contestato al Comune di Cordenons la pubblicazione, con data 1° settembre 2021 e 7 settembre 2021, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cordenons, di due *post* riportanti articoli di stampa riguardanti alcuni interventi dell'amministrazione comunale, ritenendo invece di non procedere alla richiesta di controdeduzioni con

riferimento alla pubblicazione di due post del 6 e del 18 agosto, oggetto di segnalazione, *“in quanto tale attività di comunicazione istituzionale si era realizzata anteriormente il periodo elettorale”*. Il Comitato ha quindi proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Cordenons, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento ai post pubblicati in data 1° settembre e 7 settembre 2021;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 10 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Cordenons, Angelo Delle Vedove, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il post del 1° settembre, *“...si riferisce ad un mero fatto storico concernente la consegna lavori alla ditta affidataria, a seguito del reperimento della somma necessaria per la realizzazione dei lavori stessi”* e *“... la descrizione di un mero fatto storico, in cui tra l’altro è stato evidenziato che la realizzazione dell’obiettivo è dipeso dall’indispensabile intervento economico della Regione e dalla capacità organizzativa degli uffici comunali, non mettendo in evidenza il ruolo politico”* non risulta in contrasto con il disposto normativo sopra citato;

- *“...il fatto che la legge stessa disponga una deroga per le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche, testimonia una precisa volontà del legislatore di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale”*;

PRESA VISIONE dei *post* pubblicati in data 1° e 7 settembre 2021 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cordenons, allegati alla documentazione istruttoria, che recano il logo dell’ente e riportano articoli pubblicati da quotidiani locali. In particolare, il *post* del 1° settembre 2021 riporta le copie di due articoli relativi alla realizzazione di una palestra pubblicati sui quotidiani Messaggero Veneto (*“Cordenons. Trovati soldi: si completa la palestra del centro Moro”*) e Gazzettino (*“Nuova palestra, consegnato il cantiere”*) e il *post* del 7 settembre 2021 dal titolo *“Cordenons tra i comuni più virtuosi d’Italia”* contiene un articolo dal titolo *“Facciamo meglio la differenziata”*. Tali *post* risultano ancora accessibili al momento di conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali*

*sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, che l'attività di comunicazione, oggetto di contestazione, posta in essere dall'amministrazione comunale di Cordenons attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei *post* contenenti articoli di quotidiani relativi ad iniziative del Comune costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che tali iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione dei *post* oggetto di contestazione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021);

RILEVATO che i *post* pubblicati in data 2 e 18 agosto 2021, cui si fa riferimento nella segnalazione del Sig. Aurelio Barzan, non ricadono invece nel periodo di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, come evidenziato dal competente Comitato;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Cordenons attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del *post* del 1° settembre 2021 che riporta le copie di due articoli relativi alla realizzazione di una palestra pubblicati sui quotidiani Messaggero Veneto ("*Cordenons. Trovati soldi: si completa la palestra del centro Moro*") e Gazzettino ("*Nuova palestra, consegnato il cantiere*") e del *post* del 7 settembre 2021 dal titolo "*Cordenons tra i comuni più virtuosi d'Italia*" contenente un articolo dal titolo "*Facciamo meglio la differenziata*" appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Cordenons rende i *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei *post* oggetto di contestazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei *post* oggetto di contestazione pubblicati il 1° e il 7 settembre 2020 relativi, rispettivamente, ad articoli sulla realizzazione di una palestra e alla raccolta differenziata ("*Cordenons tra i comuni più virtuosi d'Italia*");

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

al Comune di Cordenons di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente del *post* del 1° settembre 2021 che riporta le copie di due articoli relativi alla realizzazione di

una palestra pubblicati sui quotidiani *Messaggero Veneto* (“*Cordenons. Trovati soldi: si completa la palestra del centro Moro*”) e *Gazzettino* (“*Nuova palestra, consegnato il cantiere*”) e del *post* del 7 settembre 2021 dal titolo “*Cordenons tra i comuni più virtuosi d’Italia*” contenente un articolo dal titolo “*Facciamo meglio la differenziata*” e di rimuovere i *post* medesimi. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*” – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cordenons e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba